



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°117 del 20 Febbraio 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Febbraio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 43 dei Sigg.ri BELLE' Rosario e BELLE' Norman

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 1° febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. BELLE' Rosario fino al 03.04.2024, squalifica calciatore Sig. BELLE' Norman per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

I reclamanti impugnano la delibera del Giudice di primo grado contestando la genericità e la contraddittorietà delle accuse mosse loro dall'arbitro nel rapporto di gara che reca, tra l'altro, alcuni vistosi errori nella compilazione (nello stesso si fa sempre riferimento alla Fortitudo Reggio e non alla squadra di appartenenza dei due reclamanti, la Società Villese 1946).

Chiedono, pertanto, l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, la rimodulazione delle stesse in quanto l'assenza di specifica indicazione delle affermazioni ingiuriose pronunciate dai due tesserati non ha permesso una corretta ponderazione della pena inflitta.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.); meritano, però, pregio in relazione alle sanzioni comminate che appaiono eccessive in riferimento alla genericità degli addebiti.

Considerato che appare opportuno applicare al caso specifico le circostanze attenuanti di cui al comma 2 dell'art. 13 C.G.S., riduce l'inibizione comminata al Sig. Rosario Bellè a tutto il 10 marzo 2024 e la squalifica comminata al Sig. Norman Bellè a due gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce l'inibizione comminata al Sig. Rosario BELLÈ fino al 10 MARZO 2024 e la squalifica comminata al Sig. Norman BELLÈ a DUE gare effettive;
dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°44 della Società A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 107 del 1° febbraio 2024 (squalifica calciatore Sig. PASSARELLI Domenico per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del Giudice di primo grado che ha sanzionato il proprio calciatore Sig. Domenico Passarelli con la squalifica per sei gare effettive di gara per "comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e per atto di protesta nei confronti dello stesso, poggiando la propria testa su quella del direttore di gara". La Società Stilomonasterace calcio nega, in particolare, il contatto testa/testa tra il calciatore Sig. Passarelli Domenico e l'arbitro. I fatti, per come narrati dal Direttore di gara, non possono essere posti in dubbio in quanto il rapporto degli ufficiali di gara forniscono piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

In merito alla sanzione irrogata in prime cure, questa Corte ritiene che la stessa, sia congrua ed adeguata ai fatti contestati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 45 della Società A.S.D. CASSANO SYBARIS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell'8 febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. AZZOLINO Giuseppe fino al 31.12.24; squalifica calciatore Sig. LOCASCIO Matia Ivan per due gare effettive; ammenda € 700,00 e diffida)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata dall'Avvocato Sig. Claudio Bloise e sentito l'arbitro alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti ed alla presenza del Componente del Consiglio Direttivo della Sezione AIA di Catanzaro Sig. Francesco Leone

RILEVA

La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe sostenendo in relazione:

- all'ammenda di € 700,00 comminata dal Giudice di prime cure (per avere, a fine gara, una persona non identificata, riconducibile alla società tentato di fare ingresso nello spogliatoio arbitrale, non vi riusciva per l'intervento delle forze dell'ordine; per avere propri sostenitori rivolto frasi offensive e gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro inseguendo lo stesso fino alla propria autovettura non riuscendo a colpirlo per l'intervento delle forze dell'ordine; per avere un proprio sostenitore colpito con un calcio ad una gamba il Commissario di campo, senza conseguenze) che non vi è alcuna indicazione che i responsabili dell'occorso fossero del Cassano Sybaris;
- all'inibizione del dirigente Sig. Azzolino Giuseppe (per avere, a fine gara, inseguito l'arbitro negli spogliatoi e rivolto allo stesso parole offensive. Lo stesso avrebbe provato ad aggredire il Direttore di gara e avrebbe colpito con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale, rompendola, nonché avrebbe colpito con diversi pugni il muro dello spogliatoio ed avrebbe rivolto parole di minaccia all'arbitro) di nutrire dubbi circa l'attendibilità e la bontà delle dichiarazioni rese dall'arbitro nel referto argomentando sull'impossibilità dell'arbitro, chiuso da solo nel proprio spogliatoio con gli assistenti arbitrali, di vedere cosa succedeva all'esterno;
- parimenti contesta la squalifica del calciatore Sig. Locascio Matia Ivan per inattendibilità delle affermazioni del Direttore di gara;
- sostiene - da ultimo - che le proteste dei calciatori della Società A.S.D. Cassano Sybaris "scatenavano l'ira dell'arbitro, il quale, pensando di ristabilire l'ordine, ammoniva svariati calciatori del Cassano su falli inesistenti, e iniziava a proferire frasi offensive, dal tono razzista e minaccioso nei confronti di alcuni calciatori del Cassano."

In via preliminare va affermato che il reclamo, con riferimento alla parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Sig. Locascio Matia Ivan, è inammissibile ai sensi dell'art. 137 numero 3) punto a) C.G.S.

L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il proprio rapporto ricostruendo i singoli punti della sua narrazione e specificando in particolare di essere certo che a colpire la porta sia stato il dirigente Sig. Azzolino Giuseppe in quanto lo stesso lo ha seguito mentre rientrava negli spogliatoi tentando di aggredirlo, portandosi anche a breve distanza da lui ed iniziando a colpire la porta quando questa era aperta e prima che il direttore di gara riuscisse a chiuderla.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso, non possono porre in dubbio la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro, fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

In merito alle sanzioni, dichiarata l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Sig. Locascio Matia Ivan, ritiene conforme a giustizia ridurre l'inibizione al dirigente Sig. Azzolino Giuseppe a tutto il 30 giugno 2024. Rigetta nel resto.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica al calciatore Sig. LOCASCIO Matia Ivan;
riduce l'inibizione al Dirigente Sig. AZZOLINO Giuseppe al 30 giugno 2024;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 46 della Società A.S.D. GARIBALDINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 112 dell'8 febbraio 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 4/2/2024 A.S.D. F.C. San Mango – A.S.D. Garibaldina con il punteggio di 0 - 3; squalifica per CINQUE gare effettive del calciatore Sig. CARUSO Giovanni; inibizione sino al 30.6.2024 del dirigente accompagnatore Sig. CHIODO Emilio; ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

Al 35° del secondo tempo della gara A.S.D. F.C. San Mango – A.S.D. Garibaldina tra i componenti di entrambe le squadre, calciatori titolari, riserve e dirigenti si verificava una animata discussione con assembramento.

L'arbitro sanzionava con il cartellino rosso i calciatori Sigg.ri Caruso Giovanni (Garibaldina) e Gigliotti Matteo (San Mango); in seguito al predetto provvedimento il calciatore Sig. Gigliotti Matteo inseguiva il calciatore Sig. Caruso Giovanni tentando di colpirlo ma senza riuscirvi. Sedata la mass confrontation, la Società A.S.D. Garibaldina attraverso il capitano Sig. Pascuzzi Mario Michele comunicava all'arbitro l'intenzione di non proseguire la gara e, pertanto, al 38° del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara e le squadre facevano rientro nello spogliatoio all'interno del quale veniva ristabilito l'ordine anche grazie alla presenza di un Commissario di Campo (non designato per la gara) appositamente intervenuto.

Ritenute ristabilite le condizioni di normalità, l'arbitro chiedeva ai capitani delle due squadre se fossero intenzionati a riprendere la gara. Mentre il capitano della Società A.S.D. F.C. San Mango manifestava l'intenzione di riprendere la gara, la Società A.S.D. Garibaldina, tramite il dirigente Sig. Chiodo Emilio, confermava la decisione assunta e rilasciava riserva scritta con la quale manifestava la volontà di non ritornare in campo e di non proseguire la gara. L'arbitro, pertanto, decretava la definitiva sospensione della gara.

In base a quanto sopra, il Giudice sportivo di prime cure riteneva che la sospensione definitiva della gara dovesse essere imputata - esclusivamente - alla Società A.S.D. Garibaldina per aver manifestato la propria intenzione di non ritornare in campo e riprendere il gioco.

Adottava pertanto la delibera che l'odierna reclamante impugna assumendo di essere stata vittima dei comportamenti tenuti dai tesserati della squadra avversaria.

In primo grado il Giudice sportivo infliggeva alla Società A.S.D. Garibaldina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 e le ulteriori sanzioni di cui in epigrafe.

L'arbitro ascoltato a chiarimenti ha confermato il rapporto a sua firma, precisando che la gara non è stata ripresa per esclusiva responsabilità della Società A.S.D. Garibaldina, atteso che la situazione era tale da permettere il prosieguo del gioco in condizioni di assoluta tranquillità.

Il dirigente accompagnatore della Garibaldina ha, difatti, prima manifestato la volontà di non proseguire la gara e dopo, dietro esplicita richiesta del direttore di gara, gli ha consegnato una dichiarazione scritta in cui ribadiva e certificava tale volontà.

Il ricorso va pertanto rigettato con riguardo alla lagnanza relativa alla punizione sportiva della gara mentre va accolto con riferimento alle sanzioni irrogate ai tesserati della Società A.S.D. Garibaldina che vanno rimodulate per ricondurle ad equità.

Per quanto sopra, riduce la squalifica al calciatore Sig. Caruso Giovanni a quattro gare effettive e l'inibizione al dirigente Sig. Chiodo Emilio a tutto il 5 marzo 2024, rigetta nel resto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica al calciatore Sig. Caruso Giovanni a QUATTRO gare effettive e l'inibizione al dirigente Sig. Chiodo Emilio fino al 5 MARZO 2024;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 47 della Società POL. LUZZESE CALCIO 1965

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 dell'8 febbraio 2024 (squalifica calciatori Sigg.ri ZICARELLI Francesco Pio fino al 14.5.2024 e SALERNO Angelo per QUATTRO gare effettive; ammenda di € 500,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe argomentando che i calciatori sanzionati non si sono resi responsabili dei fatti loro imputati e che non può attribuirsi una responsabilità oggettiva alla Società Pol. Luzzese Calcio 1965 per fatti commessi da tifosi che non possono essere ricondotti, con certezza, alla stessa.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso non possono porre in dubbio la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, che - nel caso di specie - risulta essere esaustivo e privo di errori logici, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati e riconducibili alla responsabilità della Società Pol. Luzzese Calcio 1965, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro, fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Le stesse meritano, però, pregio in relazione alle sanzioni comminate ai calciatori che appaiono da rimodularsi per ricondurre ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica comminata ai calciatori Sigg.ri:

- ZICARELLI Francesco Pio fino al 30 APRILE 2024;

- SALERNO Angelo a DUE gare effettive;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi